



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**“REGOLAMENTO PER LA
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO AGLI
ENTI RELIGIOSI”, IN RIFERIMENTO AL
D.P.G.R. N° 373 DEL 14 LUGLIO 1998 – PUNTO
7 E IN APPLICAZIONE DELLA POTESTÀ E
AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELL’
ENTE.**

Articolo 1

1. A seguito dell'entrata in vigore de T.U. dell'edilizia, approvato con D.P.R. 380/2001, che abrogando l'art. 12 della L. 10/1977 ha eliminato i vincoli di destinazione dei proventi dei permessi a costruire, ed in applicazione del principio di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione, il presente regolamento, redatto in riferimento a quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta Regione Umbria n° 373 del 14 luglio 1998, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione di contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" nel territorio del Comune di Massa Martana.

Articolo 2

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune di Massa Martana approva una relazione consuntiva dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni urbanistiche.
2. Il Comune, con lo stesso atto, previa intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti aventi diritto in base a quanto previsto dal presente regolamento, destina una quota non inferiore all'8% dei proventi degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria e delle Sanzioni Urbanistiche, risultanti dalla relazione consuntiva, per Chiese ed altri edifici per attività ed interventi su edifici e attrezzature religiose.
3. La parte di tale quota corrispondente al 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria ed al 100% delle sanzioni è destinata agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la sicurezza di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale.
4. La restante parte di quota pari al 50% degli oneri è destinata, oltre che per gli interventi di cui sopra, anche all'acquisizione di aree previste dal P.R.G. per chiese ed altri edifici per servizi religiosi da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso istituzionalmente competente, nonché per la costruzione di edifici di culto e per le opere parrocchiali di immobili destinati ad Istituti religioso-educativi ed assistenziali e di attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico.

Articolo 3

L'erogazione dei benefici previsti per gli interventi di cui al precedente articolo 2 può avvenire unicamente per iniziative che non abbiano scopo di lucro. La concessione di tali oneri comporta l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, di divulgare tale circostanza sull'eventuale materiale pubblicitario prodotto per l'occasione; in particolare, per tutti gli interventi finanziati ai sensi del presente regolamento, gli enti religiosi istituzionalmente competenti beneficiari dovranno provvedere ad installare apposita targa con la dizione "*la presente opera è stata realizzata con il contributo del Comune di Massa Martana ai sensi della D.C.C. n. __ del _____*" (*estremi della delibera di approvazione del regolamento*).

Articolo 4

1. L'Amministrazione comunale emana, con cadenza triennale entro il 30 settembre, apposito avviso pubblico, approvato dalla giunta comunale, al fine di individuare gli enti religiosi istituzionalmente competenti operanti sul territorio interessati alle contribuzioni di cui al presente regolamento; entro i tempi fissati dall'avviso, gli enti religiosi istituzionalmente competenti interessati devono presentare all'Amministrazione comunale formale manifestazione di interesse, indicando anche gli interventi che intendono realizzare nel triennio e allegando progetto preliminare ai sensi del DPR 207/2010.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta ad esprimersi in merito ed a darne comunicazione agli interessati entro il 31 dicembre.
3. Con gli enti religiosi istituzionalmente competenti interessati viene sottoscritta apposita convenzione di durata triennale, il cui schema viene preventivamente approvato dalla giunta comunale insieme al progetto preliminare; si procede alla sottoscrizione delle convenzioni con le autorità legittimate.
4. Tale convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso e termina al 31 dicembre del terzo anno; prima della sua scadenza, entro il 30 settembre, come previsto dal precedente comma 1, il Comune procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

Articolo 5

1. Qualora vi siano più Enti religiosi istituzionalmente competenti interessati, in base alla convenzione con gli stessi sottoscritta, il Comune procederà a destinare le somme disponibili sulla base dell'ultimo dato annuo percentuale relativo alle scelte di destinazione dell'otto per mille effettuate dai contribuenti, su scala nazionale, nei confronti dei vari enti religiosi; eventuali residui vengono destinati in parti uguali ai restanti enti religiosi che non risultano possibili destinatarie del citato otto per mille, ove queste abbiano comunque presentato richiesta ai fini del presente regolamento; qualora ciò non si verifichi tali residui vengono ripartiti con gli stessi criteri sopra indicati; resta salvo comunque il rispetto della natura degli interventi e delle relative percentuali di cui al decreto del presidente della giunta regione Umbria n° 373 del 14 luglio 1998, come riportate al precedente articolo 2, commi 3 e 4.
2. Il riparto di cui ai citati commi 3 e 4 dell'articolo 2 non si applica qualora gli interventi proposti appartengano solo all'una o all'altra categoria; in tal caso tutte le somme disponibili vengono destinate agli interventi proposti.
3. L'Amministrazione destina agli interventi proposti anche le eventuali economie disponibili, come risultanti dai bilanci regolarmente approvati, relative agli anni precedenti.

Articolo 6

1. Nei termini indicati dalla convenzione di cui al precedente articolo 4, gli enti religiosi istituzionalmente competenti interessati dovranno presentare al Comune un programma di interventi contenente i seguenti elementi:
 - a) eventuale statuto e/o atto costitutivo dell'ente;
 - b) progetto definitivo dell'iniziativa, redatto da un tecnico abilitato, corredato di tutte le autorizzazioni di legge;
 - c) termini presunti di inizio e fine lavori;
 - d) ogni altra documentazione ritenuta idonea e dimostrativa;
 - e) nominativo della persona addetta alla riscossione del contributo e relativi dati fiscali;
 - f) piano di spesa che può essere riferito anche a più annualità, purchè relativo ad interventi da avviare nel triennio di riferimento.

Articolo 7

1. L'erogazione delle somme assegnate sarà effettuata con provvedimento del Dirigente competente dietro presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, fino al limite del 90% del contributo.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione del tecnico incaricato relativa all'ultimazione dei lavori, accompagnata dal rendiconto, con allegate fatture, relativo all'utilizzazione delle somme già erogate e da apposito sopralluogo da parte dei Tecnici comunali ufficio lavori pubblici, sarà versato il saldo.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituirà motivo ostativo alla concessione di ulteriori benefici.